

Seminario sull'efficientamento energetico

Il sistema di agevolazioni fiscali per il risparmio energetico

Dott. Giovanni Lembo

Campobasso, 1° aprile 2016

Con la legge numero 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016) sono state prorogate sino al 31 dicembre 2016 le detrazioni fiscali legate agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Tale importante agevolazione è stata introdotta nell'ordinamento fiscale italiano oltre dieci anni fa, tra il 2006 ed il 2007. Dal punto di vista normativo la svolta arrivò con il Decreto Legislativo 192 del 19 agosto 2005, attuativo della direttiva comunitaria 91 del 2002.

Art. 1: *“Il presente decreto promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi”.*

A tutti i soggetti che entro il 31 dicembre 2016 sostengono determinate spese, documentate e relative a interventi per il contenimento dei consumi energetici di **edifici esistenti**, ivi comprese le parti comuni degli edifici condominiali, è concessa una detrazione dall'imposta lorda da ripartire in quote annuali di pari importo.

Dal 1° gennaio 2017, salvo ulteriori ripensamenti da parte del legislatore, l'agevolazione fiscale collegata al risparmio energetico sarà sostituita/inglobata dalla detrazione fiscale (nella misura del 36%) attualmente prevista per le spese relative alla cosiddette ristrutturazioni edilizie.

Beneficiari

Possono fruire dell'agevolazione:

- le persone fisiche
- gli esercenti arti e professioni
- i contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche e società)
- le associazioni fra professionisti
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
- gli istituti autonomi per le case popolari per interventi su immobili di proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica (dall'1.1.2016 al 31.12.2016) – novità Legge di stabilità 2016

Condizioni

Sostenimento della spesa: le spese che danno diritto alla detrazione devono rimanere effettivamente a carico del beneficiario che le detrae

Familiari conviventi: il coniuge, i parenti entro 3° grado, gli affini entro 2° grado possono beneficiare della detrazione a patto che la spesa sia rimasta effettivamente a loro carico ed a condizione che convivano con il possessore/detentore dell'immobile sul quale è avvenuto l'intervento legato al risparmio energetico

Detenzione dell'immobile: può aversi in base a proprietà, nuda proprietà, un ulteriore diritto reale, ma anche in base a contratto di locazione, anche finanziaria, oppure a contratto di comodato.

Edifici agevolati

L'agevolazione riguarda i fabbricati – interi edifici, loro parti, singole unità immobiliari – appartenenti a qualsiasi categoria catastale, purché già **esistenti** (iscrizione in catasto, richiesta di accatastamento, pagamento IMU). Vi rientrano anche gli immobili strumentali per l'attività imprenditoriale o professionale e i fabbricati rurali. Beneficiano della detrazione anche gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e gli interventi che riguardano tutte le unità immobiliari componenti il singolo condominio.

Non sono invece agevolabili le spese effettuate quando l'immobile è in corso di costruzione. I nuovi edifici devono infatti rispettare prescrizioni minime in tema di prestazione energetica. Si considerano nuove costruzioni anche gli ampliamenti.

Ripartizione temporale della detrazione

La detrazione dall'IRPEF o dall'IRES è come detto concessa quando vengono eseguiti interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. Il risparmio d'imposta va ripartito in dieci quote annuali di pari importo.

Per le spese sostenute sino al 5 giugno 2013 la misura della detrazione era del 55%.

Per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 a tutto il 31 dicembre 2016 la misura della detrazione è stata elevata al 65% e concerne sia gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari, sia quelli effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Interventi agevolabili

a) **Riqualificazione energetica globale**

detrazione massima € 100.000

conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale NON superiore ai valori definiti dall'allegato A del decreto 11 marzo 2008 del Ministro dello Sviluppo Economico. I parametri di risparmio energetico cui far riferimento sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori.

interventi definiti in funzione del risultato che gli stessi devono conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale

Interventi agevolabili

a) **Riqualificazione energetica globale**

La categoria degli interventi ammessi al beneficio fiscale non è conseguentemente esaustiva, ma comprende il singolo intervento oppure l'insieme sistematico di interventi che determini la maggiore efficienza energetica richiesta dalla normativa vigente.

L'indice di prestazione energetica richiesto può essere ottenuto anche mediante la realizzazione degli altri interventi agevolati.

Nell'ipotesi di intervento condominiale (parti comuni) l'importo detraibile deve essere ripartito tra tutti i soggetti che ne hanno diritto essendo lo stesso riferibile all'intero edificio e non alle singole unità immobiliari che lo compongono.

Interventi agevolabili

b) Sull'involucro dell'edificio (esistente)

detrazione massima € 60.000

consentire che le strutture opache verticali (pareti generalmente esterne) e orizzontali (coperture e pavimenti) e le finestre comprensive di infissi e delle relative strutture accessorie delimitanti il volume riscaldato, verso l'ambiente esterno e verso ambienti non riscaldati, rispettino i requisiti di trasmittanza termica (dispersione di calore) indicati dai decreti del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008 e del 26 gennaio 2010.

Interventi agevolabili

b) Sull'involucro dell'edificio (esistente)

Anche le spese sostenute, dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari, così come elencate nell'allegato M del D.Lgs. 311 del 2006, rientrano in questa categoria di interventi.

Schermature solari (tende da sole, veneziane, zanzariere, tende a rullo, tapparelle...): devono essere collocate a protezione di una superficie vetrata e regolabili (no tende decorative).

Il beneficio è teso ad agevolare gli interventi dai quali scaturisca un determinato risparmio energetico. Ne consegue che la semplice sostituzione degli infissi o il puro rifacimento dell'involucro degli edifici non garantisce l'automatica fruizione dell'agevolazione fiscale.

Interventi agevolabili

c) **Installazione di pannelli solari**

detrazione massima € 60.000

Produrre acqua calda per usi domestici o industriali e per coprire il fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. I fabbisogni di acqua calda che si vogliono soddisfare attengono in generale all'ambito commerciale, ricreativo o socio/assistenziale.

Vi rientrano anche i sistemi termodinamici a concentrazione solare per produzione di acqua calda o per produzione combinata di energia elettrica e termica. In tale ultimo caso il beneficio fiscale spetta solo per la parte di energia termica prodotta.

Interventi agevolabili

c) Installazione di pannelli solari

Sia i pannelli solari che i sistemi termodinamici a concentrazione solare vanno evidentemente installati su edifici esistenti.

Termine minimo di garanzia: 5 anni per i pannelli solari e per i bollitori, 2 anni per gli accessori e i componenti tecnici.

I pannelli devono inoltre presentare una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 e rilasciata da un organismo certificatore nazionale di un Paese dell'Unione Europea e/o della Svizzera. Attestato di partecipazione a uno specifico corso di formazione in alternativa alla certificazione di qualità nel caso di autocostruzione dei pannelli solari.

Interventi agevolabili

d) Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

detrazione massima € 30.000

Installare impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione e/o impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e/o impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione.

Dal 2012 la detrazione si applica anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Dal 2015 la detrazione si applica anche alle spese per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentati da biomasse combustibili.

Si deve trattare di sostituzione (integrale o parziale) di impianti di climatizzazione invernale. Non è agevolabile l'installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti.

Interventi agevolabili

d) Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

Casi particolari

trasformazione impianto di climatizzazione invernale da centralizzato a individuale o autonomo: no agevolazione

installazione sistema di climatizzazione invernale in edifici che ne sono sprovvisti: no agevolazione

trasformazione impianti individuali autonomi in impianti centralizzati con contabilizzazione del calore: si agevolazione

trasformazione impianto centralizzato per rendere applicabile la contabilizzazione del calore: si agevolazione

Novità Legge di Stabilità 2016: agevolazione ammissibile pure per le spese sostenute per acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto (a distanza) degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative. Obiettivi: funzionamento efficiente degli impianti e consapevolezza dei consumi energetici

Spese agevolabili: in generale godono del beneficio fiscale tutte le spese, opportunamente documentate, attinenti alla realizzazione degli interventi agevolati. Ne sono esempi i lavori edili connessi con l'intervento di risparmio energetico, le prestazioni professionali necessarie per la realizzazione dell'intervento e quelle per acquisire la certificazione energetica, qualora richiesta (Circolare Agenzia Entrate numero 36/E del 2007).

Modalità di pagamento delle spese: in generale le spese devono essere pagate mediante bonifico bancario o postale in cui devono risultare causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione fiscale, partita IVA o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Sono esclusi dall'obbligo del bonifico gli imprenditori per i quali rileva, anziché la data di pagamento, il momento di imputazione dei costi (per i beni mobili: data di consegna o spedizione, per i servizi: data di ultimazione della prestazione).

Per i soggetti diversi dagli imprenditori (persone fisiche, professionisti, enti non commerciali) vale sempre l'imputazione in base al principio di cassa (pagamento), mentre per gli imprenditori l'imputazione avviene in base al principio di competenza.

Cumulabilità: la detrazione fiscale legata al risparmio energetico non può essere cumulata con altre eventuali agevolazioni previste dalla normativa nazionale per i medesimi interventi.

Non cumulabilità con:

- detrazioni previste per le ristrutturazioni edilizie;
- detrazioni previste per la manutenzione e il restauro di beni vincolati;
- erogazione tariffa incentivante per produzione di energia da fonti rinnovabili;
- applicazione dell'incentivo legato al “conto termico” (per le sole persone fisiche dal 2013);
- ulteriori contributi comunitari, regionali o locali riconosciuti per gli stessi interventi.

Adempimenti

a) **Acquisire l'asseverazione:** deve attestare la rispondenza degli interventi ai requisiti tecnici richiesti per ciascuno di essi. In alcuni casi l'asseverazione può essere sostituita dall'apposita certificazione rilasciata dai produttori che attestano, appunto, il rispetto dei requisiti richiesti (sostituzione di finestre comprensive di infissi, caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kw).

In caso di più interventi realizzati sul medesimo edificio l'asseverazione può avere carattere unitario.

L'asseverazione del tecnico abilitato può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori. Nelle ipotesi di autocostruzione dei pannelli solari, l'asseverazione può essere sostituita dall'attestato di partecipazione ad un apposito corso di formazione.

Adempimenti

b) Inviare all'ENEA la documentazione richiesta: entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all'Enea il fascicolo contenente:

1) la scheda informativa relativa agli interventi effettuati, redatta secondo gli schemi prevista dalla normativa attuativa (allegati E o F del Decreto 19 febbraio 2007);

2) i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio e contenuti nell'attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica (allegato A del Decreto 19 febbraio 2007), prodotto da un tecnico abilitato, che può essere lo stesso che ha rilasciato l'asseverazione. Tale attestato non è più richiesto per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, per l'installazione di pannelli solari e, parzialmente, per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

Adempimenti

b) Inviare all'ENEA la documentazione richiesta (continua):
la data di fine dei lavori coincide con quella del cosiddetto collaudo per gli interventi che lo richiedono (non rileva il momento di effettuazione dei pagamenti), mentre per gli interventi che non richiedono il collaudo, il contribuente può provare la data di fine dei lavori anche con altra documentazione rilasciata dal soggetto che li ha eseguiti o dal tecnico di supporto, ma non mediante dichiarazione resa in sede di autocertificazione.

Il fascicolo va inviato all'Enea in via telematica (prevista eccezione in caso di particolare complessità dei lavori eseguiti).

Possibile rettifica della scheda informativa inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione.
Remissione in bonis (Sanzione € 258).

Adempimenti

- c) **Conservazione della documentazione:** il beneficiario della detrazione deve conservare ed eventualmente esibire all' Agenzia delle Entrate richiedente:
- 1) l'asseverazione del tecnico abilitato;
 - 2) la ricevuta comprovante la trasmissione del fascicolo all'Enea;
 - 3) le fatture e/o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute;
 - 4) le ricevute dei bonifici bancari e/o postali effettuati in relazione al sostenimento delle spese (per beneficiari diversi dai titolari di reddito d'impresa);
 - 5) la dichiarazione di consenso del possessore se i lavori sono stati effettuati dal detentore;
 - 6) la copia della delibera assembleare e della tabella millesimale in caso di interventi eseguiti su parti condominiali comuni dell'edificio.

Casi particolari e ulteriori novità

Nell'ipotesi in cui il soggetto che detiene l'immobile su cui sono stati eseguiti gli interventi agevolati muta durante il periodo di godimento del beneficio fiscale (ora 10 anni), le quote residue di detrazione d'imposta si trasferiscono, in via generale, al nuovo detentore. Fanno eccezione i seguenti casi:

- 1) cessazione del contratto di locazione o di comodato: le quote residue restano in capo al conduttore - comodatario che abbia sostenuto le spese agevolate;
- 2) vendita dell'unità immobiliare: le quote di detrazione non utilizzate dal cedente spettano al cessionario per i rimanenti periodi d'imposta, salvo diverso accordo fra le parti formalizzato nell'atto di compravendita;
- 3) decesso del beneficiario: le detrazioni non utilizzate si trasmettono per intero all'erede che conserva la detenzione materiale diretta dell'immobile su cui è stato effettuato l'intervento.

Casi particolari e ulteriori novità

Legge di Stabilità 2016: per i contribuenti che si trovano nella “no tax area” (cosiddetti incapienti) è stata introdotta la possibilità, in alternativa alla detrazione, di cedere il corrispondente credito d'imposta ai fornitori che hanno eseguito i lavori. Tale scelta vale solo in relazione alle spese sostenute nel 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, anche se relativi agli anni precedenti.

Il recente provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate numero 43434 del 22 marzo 2016 chiarisce le modalità di “trasferimento” dell'agevolazione, modalità che sono piuttosto articolate e coinvolgono, oltre al possessore/detentore dell'immobile ed al fornitore, anche il condominio.